

Associazione Micro Progress Onlus

Statuto

Ultima modifica : 10 Aprile 2010

Art. 1. Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata "Micro Progress Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in seguito chiamata per brevità "associazione".

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione ha sede in via Primo Acciaresi n°17, 00157 Roma ed il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2. Scopi

L'associazione opera nel settore della formazione, della promozione e tutela dei diritti civili per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo:

1. fornire formazione e assistenza tecnica a persone svantaggiate in ragione della loro condizione economica;
2. facilitare l'inclusione socio-economica soprattutto dei sopra citati beneficiari (es. attraverso il microcredito);
3. la realizzazione, la progettazione, lo sviluppo, la ricerca e la diffusione di progetti e programmi di microfinanza;
4. formare, educare ed accompagnare all'uso responsabile del denaro al fine di prevenire l'accesso a prestiti usurari ed a situazioni di sovraindebitamento.
5. le attività dell'associazione intendono facilitare il processo di integrazione socio-economica contribuendo alla creazione e all'intensificazione di relazioni interpersonali, basate sulla fiducia e sull'impegno reciproco.

L'associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (l'associazione potrà altresì realizzare campagne di sensibilizzazione per promuovere le sue attività e realizzare piani di raccolta fondi necessari allo svolgimento delle stesse attività. Es. potrà vendere beni in occasione di manifestazioni ed eventi).

Per raggiungere lo scopo statutario, l'associazione avrà cura di garantire un'adeguata formazione a tutte le persone che opereranno a nome di Micro Progress Onlus. L'associazione può stipulare convenzioni o accordi con enti o altre istituzioni profit e non, al fine di raggiungere nel modo migliore i propri scopi. L'associazione potrà porre in essere le sue attività per il raggiungimento dello scopo statutario in Italia e all'estero.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 3. Soci

Sono soci dell'associazione le persone fisiche giuridiche, enti ed organizzazioni pubblici o privati - che abbiano finalità non in contrasto con quelle dell'associazione - che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 4. Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci; il socio s'impegna al versamento della quota associativa entro 15 giorni dall'avvenuta iscrizione.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione.

Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall' art. 5 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o danno materiale all'associazione stessa. Il regolamento di amministrazione disciplina le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte dell'Assemblea/Consiglio direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato.

Soci dimissionari e soci esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 5. Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa; la quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo

e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Art. 6. Organi

Sono organi dell'Istituzione:

- L'Assemblea generale dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

I compensi spettanti ai componenti del Consiglio direttivo e dell'eventuale comitato di controllo o Revisore dei Conti potranno essere erogati nei limiti stabiliti dalla normativa di settore.

Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell'associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei sindaci;
- il Collegio dei garanti.

Art. 7. Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative conformemente a quanto previsto nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione, almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione scritta – via email, via fax, via lettera - agli interessati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art 21 del Codice Civile.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i modi stabiliti nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- approvare il regolamento di amministrazione;
- approvare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- eleggere il Collegio dei sindaci se previsto;
- eleggere il Collegio dei garanti, se previsto.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Il verbale deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 8. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque membri (compreso il Presidente), eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è deciso in Assemblea all'atto della nomina degli stessi.

I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica 2 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo. Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea e seguire l'ordinaria amministrazione;
- elaborare il rendiconto economico, contabile, finanziario e patrimoniale di fine esercizio;
- elaborare il programma di attività da realizzare.

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi amministratori sono stabilite nel regolamento di amministrazione.

In caso di dimissioni, di decesso, di decadenza di un Consigliere, il Consiglio, alla sua prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea dei soci. I Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha cooptati; ove non fosse possibile far ricorso alla cooptazione si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

Se il Consigliere dimissionario o deceduto o decaduto è il Presidente, il Consiglio direttivo procede alla nomina di un nuovo Presidente fino alla scadenza del mandato

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o qualora ne facciano richiesta almeno un terzo (1/3) dei suoi membri; la richiesta dei consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

La riunione avviene di regola almeno una volta a trimestre o comunque almeno due volte l'anno:

- ✓ la prima entro il 30 aprile per verificare il funzionamento dell'Associazione e per redigere il rendiconto economico consuntivo, da presentare all'Assemblea;
- ✓ la seconda entro il 30 novembre per approvare il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Sono valide le comunicazioni fatte per telegramma, via e-mail, con fax.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, le modalità di approvazione e di redazione del verbale sono dettagliati nel regolamento amministrativo

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione (tesoriere/i)

Art. 9. Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento, a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica 2 anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio direttivo, può rilasciare procure a terzi per l'esecuzione di singoli atti. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 10. Collegio dei sindaci

L'assemblea può eleggere un Collegio dei sindaci composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

I sindaci durano in carica 2 anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei sindaci ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.

Per l'assolvimento del proprio mandato i sindaci hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione.

Il Comitato di Controllo e Garanzia ha facoltà di nominare un Revisore indipendente cui sottoporre le risultanze contabili al fine dell'ottenimento di un giudizio professionale sulla coerenza dei rendiconti dell'associazione ai principi contabili in vigore. Le modalità di nomina dei sindaci ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione.

L'incarico di sindaco è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art. 11. Collegio dei garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci eletti in assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica 2 anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. E' salva in ogni caso l'inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria. Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Art. 12 Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative ;
- b) rendite patrimoniali;
- c) dai contributi, erogazioni, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone fisiche, persone giuridiche, enti ed organizzazioni le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi statutari ;
- d) dai contributi, corrispettivi e ricavati diversi ottenuti a seguito dell'esercizio delle attività descritte al precedente art. 3.
- e) dalle eventuali attività commerciali, comunque direttamente connesse all'attività associativa ordinaria, cui il Consiglio Direttivo ritenga di dover dar corso al fine dell'ottenimento delle risorse necessarie al perseguimento degli scopi associativi. L'attività commerciale non potrà eccedere i limiti quantitativi di legge previsti per il riconoscimento dello status di Onlus.
- e) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13. Bilancio

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predisponde il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10, comma 6 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione.

Art. 14. Modifica statuto e scioglimento dell'associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 15. Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno eventualmente essere disposte con regolamento interno definito dal Comitato direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria

Art. 16 Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.